

<b>Stabilimento</b>	<b>BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L.</b>
<b>Indirizzo</b>	PIAZZALE DONEGANI , 12
<b>Comune</b>	FERRARA
<b>Provincia</b>	FE
<b>Soglia D.Lgs.105/2015</b>	SOGLIA SUPERIORE
<b>Codice Ministero</b>	NH012

## **INDICE**

**1. INFORMAZIONI DI BASE**

**2. SOSTANZE PERICOLOSE**

**3. VALUTAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA**

**4. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA**

**5. PIANO DI EMERGENZA ESTERNO**

**6. VERIFICHE ISPETTIVE SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**

---

## 1. INFORMAZIONI DI BASE

Stabilimento	Indirizzo	n.	Cap	Comune	Prov.	Codice Ministero
BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L.	PIAZZALE DONEGANI	12	44100	FERRARA	FE	NH012

Soglia D.Lgs. 105/2015	Tipo attività	Dettaglio attività
Soglia superiore	(22) Impianti chimici	Produzione di Polipropilene, leghe polimeriche e materiali compositi a base di polipropilene per imballaggi, filati, componenti auto ed elettrodomestici. Produzione di catalizzatori per produzione di polipropilene e polietilene

## **2. SOSTANZE PERICOLOSE**

Le aziende che producono, trasformano o trattano sostanze pericolose sono soggette agli obblighi previsti dal D.Lgs. 105/2015. Ai fini dell'assoggettabilità al decreto sono definite come sostanze pericolose le sostanze, miscele o preparati elencati in Allegato 1, Parte 2, o appartenenti alle categorie individuate in Allegato 1, Parte 1 dello stesso decreto, che sono presenti in lavorazione o in stoccaggio presso lo stabilimento come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente.

L'elenco delle sostanze e/o categorie di sostanze pericolose e relativi quantitativi massimi potenzialmente presenti in stabilimento espressi in tonnellate sono indicati nella notifica trasmessa dal gestore ai fini dell'assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015.

<b>Stabilimento</b>	<b>Data ultima notifica presentata</b>
BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L.	31/05/16

### 3. VALUTAZIONE RAPPORTO DI SICUREZZA

#### Il rapporto di sicurezza (RdS)

E' la documentazione presentata dal gestore di uno stabilimento di soglia superiore che ha lo scopo di:

- descrivere l'attività svolta all'interno dello stabilimento;
- analizzare i rischi di incidenti rilevanti ad essa connessi;
- evidenziare eventuali impatti derivanti dagli scenari incidentali sul territorio circostante;
- individuare le misure di sicurezza adottate per prevenire gli incidenti.

#### L'istruttoria tecnica di valutazione del Rapporto di Sicurezza

E' il procedimento con cui l'Autorità Competente, il Comitato Tecnico Regionale presieduto dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco (CTR), valuta la documentazione predisposta dal gestore secondo i criteri indicati in Allegato C al D.Lgs. 105/2015. L'istruttoria tecnica di valutazione del rapporto di sicurezza ha quindi la finalità di:

- verificare la conformità della documentazione presentata alle disposizioni di legge;
- valutare l'idoneità e l'efficacia dell'analisi del rischio e delle misure adottate per prevenire il rischio di incidente rilevante e ridurre le conseguenze;
- verificare, anche mediante sopralluoghi, la corrispondenza delle informazioni contenute nel RdS alla realtà dello stabilimento.

Le istruttorie del Rapporto di Sicurezza sono svolte con oneri a carico dei gestori, stabiliti in base alle tariffe indicate in Allegato I al D.Lgs. 105/2015.

L'istruttoria tecnica si conclude con il Parere Tecnico Conclusivo, che può contenere prescrizioni e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultassero nettamente insufficienti, può disporre la limitazione o il divieto di esercizio.

L'ultimo aggiornamento del rapporto di sicurezza e del parere tecnico conclusivo di istruttoria validato dall'Autorità Competente disponibile per lo stabilimento sono riportati nella tabella seguente.

Stabilimento	Rapporto di sicurezza	Avvio Procedimento	Parere Conclusivo (Delibera CTR)
BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L.	28/07/16	11/02/15	14/07/03

#### **4. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA**

Nelle zone interessate dagli stabilimenti RIR devono essere applicati requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengano conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, secondo quanto indicato all'art. 22 del D.Lgs.105/2015. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 del suddetto articolo valgono le disposizioni di cui al Decreto del

- a) insediamenti di nuovi stabilimenti;*
- b) modifiche a stabilimenti esistenti;*
- c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.*

Sulla base delle informazioni fornite dai gestori e degli elementi forniti nel Parere Tecnico conclusivo di istruttoria emanato dal CTR, gli Enti territoriali sono tenuti ad adeguare i rispettivi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. In particolare:

- al Piano Territoriale di Coordinamento compete individuare le aree sulle quali ricadono i possibili effetti prodotti dagli incidenti;
- alla pianificazione comunale è dato il compito di individuare le aree da sottoporre a specifica regolamentazione.

A tale scopo gli strumenti urbanistici comprendono un apposito elaborato denominato Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR), relativo al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

## **5. PIANO DI EMERGENZA ESTERNO**

Sulla base degli elementi forniti nel Parere Tecnico Conclusivo emanato dal CTR, la Prefettura, d'intesa con la Regione e gli Enti Locali interessati e previa consultazione della popolazione, predispose il Piano di Emergenza Esterno (PEE) per lo stabilimento, al fine di definire procedure di intervento in caso di incidente rilevante e fornire una risposta efficace ed efficiente da parte degli enti preposti alla protezione della popolazione e dell'ambiente.

In mancanza di tale Parere la Prefettura redige il PEE sulla base delle informazioni fornite dal gestore e provvede all'aggiornamento del PEE a conclusione dell'istruttoria tecnica di valutazione del rapporto di sicurezza.

*Il piano di emergenza esterno se approvato è consultabile sul sito della Prefettura territorialmente competente e/o del comune in cui è ubicato lo stabilimento.*

<b>Stabilimento</b>	<b>Comune</b>	<b>Data approvazione Piano di Emergenza Esterno</b>
BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L.	FERRARA	08/08/15

Il Comune in cui è ubicato lo stabilimento inoltre è tenuto a rendere disponibile per la consultazione da parte del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione su sito web, le informazioni relative allo stabilimento fornite dal gestore nella notifica ai sensi dell'art. 13 comma 5 D.Lgs.105/2015. Tali informazioni devono includere almeno le Sezioni informative a disposizione del pubblico del modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori in Allegato 5 al D.Lgs.105/2015.

## 6. ISPEZIONI SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

### Sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR)

Il gestore deve redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR), al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati. I requisiti generali e la struttura del SGS-PIR sono definiti in Allegato B al D.Lgs. 105/2015, che individua i seguenti punti fondamentali:

1	Documento di Politica, struttura del sistema di gestione e integrazione con la gestione aziendale	5	Gestione delle modifiche e progettazione
2	Organizzazione e personale	6	Pianificazione di emergenza
3	identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti	7	Controllo delle prestazioni
4	Controllo operativo	8	Controllo e revisione

### Ispezioni sul sistema di gestione della sicurezza

L'articolo 27 del D.Lgs. 105/2015 prevede, negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, l'effettuazione di ispezioni sul sistema di gestione della sicurezza, al fine di accertare l'adeguatezza della politica ed effettuare un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione adottati in stabilimento. Le ispezioni sono effettuate sulla base dei criteri e delle modalità definite in Allegato H del D.Lgs. 105/2015 sulla base di un Piano nazionale di ispezioni riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale. Le ispezioni ordinarie sono disposte dal CTR con oneri a carico dei gestori secondo le tariffe stabilite all'allegato I del suddetto decreto. Ispezioni straordinarie possono essere disposte dalle autorità competenti, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'ambiente, con oneri a carico dei gestori.

### Stabilimento: **BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L.**

Ciclo Ispezioni	Data Conclusione Ispezione SGS-PIR
1	15/04/02
2	30/11/05
3	02/02/16
4	20/02/19